

La gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Gaetano Manzone

1.- Il regolamento 1774/2002/CE sui sottoprodotti di origine animale

Il Regolamento 1774/2002/CE (d'ora innanzi il "Regolamento") stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria per:

- la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;
- l'immissione sul mercato e, in taluni casi specifici, l'esportazione e il transito dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati.

Esso non si applica:

- agli alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto;
- al latte e al colostro in forma liquida utilizzati nell'azienda di origine;
- ai corpi interi o alle parti di animali selvatici sani ad eccezione dei pesci catturati per fini commerciali e degli animali utilizzati come trofei di caccia;
- agli alimenti greggi per animali da compagnia da consumare in loco, ottenuti da animali macellati nell'azienda di origine per essere utilizzati come prodotti alimentari esclusivamente dall'allevatore e dalla sua famiglia, conformemente alla normativa nazionale;
- ai rifiuti di cucina e ristorazione salvo se destinati al consumo animale, se destinati ad impianti di produzione di biogas o se sono provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
- agli ovuli, agli embrioni e allo sperma destinati alla riproduzione;
- al transito per via marittima o aerea.

2.- La classificazione dei sottoprodotti di origine animale

I sottoprodotti di origine animale sono classificati in tre distinte categorie (artt. 4, 5 e 6 del Regolamento); per ogni categoria sono specificati quali tipologie di sottoprodotti comprendono e le modalità la manipolazione, il magazzinaggio, la raccolta, il trasporto e l'identificazione, lo smaltimento (eliminazione e/o trasformazione).

Materiali di categoria 1

I materiali di categoria 1 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

- tutte le parti del corpo, incluse le pelli degli animali sospettati di essere affetti da un'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), degli animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE, degli animali da compagnia, degli animali da giardino zoologico e da circo, degli animali da esperimento, degli animali selvatici se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili;
- i materiali specifici a rischio in quanto tessuti suscettibili di veicolare un agente infettivo;
- i prodotti ottenuti da animali cui sono state somministrate sostanze vietate o contenenti prodotti pericolosi per l'ambiente;
- tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue degli impianti di trasformazione di categoria 1 e degli altri locali in cui viene effettuata l'asportazione di materiali specifici a rischio;
- i rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
- le miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.

La manipolazione e il magazzinaggio intermedi dei materiali di categoria 1 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito riconosciuti per la stessa categoria.

Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo, tali materiali:

- sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto;
- sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto secondo un metodo specifico, in questo caso i materiali risultanti sono contrassegnati ed eliminati come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento;
- ad esclusione dei materiali provenienti da corpi di animali infettati (o sospetti tali) da una TSE, trasformati secondo un metodo specifico in un impianto riconosciuto, in questo caso i materiali risultanti sono contrassegnati ed eliminati come rifiuti mediante sotterramento in una discarica riconosciuta;
- nel caso di rifiuti di cucina e ristorazione sono eliminati come rifiuti mediante sotterramento in discarica.

Materiali di categoria 2

I materiali di categoria 2 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

- lo stallatico e il contenuto del tubo digerente;
- tutti i materiali di origine animale diversi da quelli appartenenti alla categoria 1 e raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli;

- i prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di agenti contaminanti se in concentrazione eccedente i limiti comunitari;
- i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da paesi terzi e non risultano conformi ai requisiti veterinari comunitari;
- gli animali che non rientrano nella categoria 1 e che non siano stati macellati per il consumo umano;
- le miscele di materiali di categoria 2 e 3.

Ad eccezione dello stallatico, la manipolazione e il magazzinaggio intermedi dei materiali di categoria 2 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito riconosciuti per la stessa categoria.

Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo tali materiali:

- sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto;
- sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto secondo un metodo specifico, i materiali risultanti sono contrassegnati e sono quindi eliminati come rifiuti;
- sono insilati o compostati se si tratta di materiali di origine ittica;
- nel caso di stallatico, di contenuto del tubo digerente, di latte e di colostro che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili sono a) trasformati in un impianto di produzione di biogas o compostati oppure sottoposti a trattamento in un impianto tecnico ovvero b) sono utilizzati sui terreni;
- sono utilizzati in un impianto tecnico per produrre trofei di caccia.

Materiali di categoria 3

I materiali di categoria 3 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

- le parti di animali macellati idonee al consumo umano ma ad esso non destinate per motivi commerciali;
- le parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili;
- le pelli, gli zoccoli e le corna, le setole di suini e le piume ottenuti da animali macellati in un macello e considerati, in seguito a ispezione ante mortem, idonei al consumo umano;
- il sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem;
- i sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;
- i prodotti alimentari di origine animale diversi dai rifiuti di cucina e ristorazione che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, a causa di problemi di lavorazione o di difetti d'imballaggio;

- il latte crudo di animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili;
- i pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce come anche i sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;
- i gusci d'uovo di animali che non presentano segni clinici di malattie trasmissibili;
- il sangue, le pelli, gli zoccoli, le piume, la lana, le corna, i peli e le pellicce ottenuti da animali sani;
- i rifiuti di cucina e ristorazione esclusi quelli di categoria 1.

La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei materiali di categoria 3 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito riconosciuti per la stessa categoria.

Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo tali materiali:

- sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto riconosciuto;
- sono impiegati come materie prime in un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia;
- sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio riconosciuti;
- se si tratta di rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o compostati;
- se si tratta di materiali di origine ittica, sono insilati o compostati.

3.- Raccolta, trasporto, magazzinaggio e spedizione

Ad eccezione dei rifiuti di cucina e ristorazione della categoria 3, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono raccolti, trasportati e identificati.

La procedura regolamentare concerne:

- l'identificazione e l'etichettatura delle materie prime delle tre categorie,
- le caratteristiche dei veicoli e dei contenitori,
- i documenti commerciali ed i certificati sanitari,
- le condizioni di trasporto.

Gli operatori che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale sono tenuti a tenere aggiornato, con annotazioni entro 10 giorni da ciascuna operazione, un registro di carico-scarico delle partite, numerato pagina per pagina e vidimato dall'ASL di competenza.

Esclusivamente per gli esercizi commerciali che effettuano la vendita al minuto gli obblighi di registrazione e di detenzione del registro possono essere assolti dal destinatario dei sottoprodotti di origine animale (impianto di destinazione o impianto di transito) con il quale sia stato sottoscritto un contratto di fornitura in esclusiva.

Debitamente identificati tutti i sottoprodotti di origine animale sono inoltrati direttamente all'impianto di destinazione.

Tutte le informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri transitano per il sistema *TRACES (TRAdE Control and Expert System)*, descritto in appendice.

Modalità di raccolta sul luogo di produzione

Qualora i sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, compresi gli esercizi di vendita al dettaglio (macellerie e pescherie), devono essere immagazzinati in un locale o in contenitori, per la conservazione mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente:

- di colore rosso per i materiali di categoria 1,
- di colore giallo per i materiali di categoria 2,
- di colore verde per i materiali di categoria 3,

fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.

4.- Riconoscimento degli impianti per il trattamento e lo smaltimento/utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale

Impianti di transito e di magazzinaggio

Gli impianti di transito e di magazzinaggio delle categorie 1, 2 e 3 devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

Per ottenere tale riconoscimento essi devono essere conformi ai requisiti del Regolamento volti a impedire qualsiasi rischio di propagazione di malattie trasmissibili.

Le misure igieniche riguardano: la sistemazione dei locali, la natura delle attrezzature, l'igiene del personale, la protezione contro gli animali nocivi (insetti, roditori e uccelli), l'evacuazione delle acque reflue, la temperatura di stoccaggio, la pulizia e la disinfezione dei contenitori e dei veicoli di trasporto diversi dalle navi.

L'autorità competente controlla regolarmente tali impianti così come anche gli impianti di transito, i quali devono anche applicare procedure specifiche di autocontrollo, e ritira immediatamente il riconoscimento in caso di mancato rispetto delle condizioni per il suo ottenimento.

Impianti di incenerimento e coincenerimento

La Direttiva 2000/76/CE definisce le condizioni relative all'incenerimento dei residui dei prodotti trasformati.

Laddove detta Direttiva non si applica a certi sottoprodotti di origine animale, la loro eliminazione avviene conformemente al Regolamento in esame.

L'autorità competente riconosce gli impianti di grande e piccola capacità utilizzati esclusivamente per l'eliminazione di animali da compagnia morti, di materiali a rischio specifici, di materiali delle categorie 2 e/o 3, gli impianti di piccola capacità rispettano requisiti rigorosi per quanto concerne la sistemazione e la manutenzione dei locali, le condizioni di funzionamento (emanazioni gassose, temperatura), l'evacuazione delle acque, i residui (ceneri, scorie, polveri), la misurazione della temperatura e le condizioni di incenerimento dei materiali specifici a rischio; il riconoscimento è ritirato immediatamente in caso di mancato rispetto dei requisiti in vigore.

Impianti di trasformazione delle categorie 1 e 2

Gli impianti di trasformazione delle categorie 1 e 2 sono soggetti al riconoscimento dell'autorità competente che convalida e controlla i processi di fabbricazione.

Per ottenere tale riconoscimento gli impianti devono conformarsi ai requisiti del presente regolamento in materia di: sistemazione dei locali, natura delle attrezzature, igiene del personale, protezione contro gli animali nocivi (insetti, roditori e uccelli), evacuazione della acque reflue, magazzinaggio, pulitura e disinfezione del sito e dei veicoli.

A seconda della categoria dei sottoprodotti di origine animale si possono utilizzare sette metodi di trasformazione. Tali metodi, descritti nell'allegato V del Regolamento, variano in funzione della grandezza delle particelle di materia prima, della temperatura raggiunta durante il trattamento termico, della pressione applicata e della durata del processo e uno di essi è specifico ai sottoprodotti di origine animale di origine ittica.

Per ciascuno dei metodi di trasformazione è indispensabile l'identificazione dei punti critici che determinano l'intensità dei trattamenti termici.

Tali punti critici comprendono: la grandezza delle particelle di materia prima, la temperatura raggiunta durante il trattamento termico, la pressione applicata e la durata del processo.

Anche in questo caso il riconoscimento è ritirato immediatamente in caso di mancato rispetto delle condizioni per il suo ottenimento.

Impianti di trasformazione di categoria 3

Gli impianti di trasformazione di categoria 3, per ottenere il riconoscimento dell'autorità competente, devono conformarsi ai requisiti previsti dal Regolamento

relativi alla sistemazione dei locali, alla natura delle attrezzature, alla capacità di produzione di acqua calda, al trattamento termico, alla protezione contro gli animali nocivi, all'evacuazione delle acque reflue, alla pulitura e alla disinfezione del sito.

Solo le materie prime di categoria 3 - esclusi il sangue, le pelli, gli zoccoli, le piume, la lana, le corna, le setole e le pellicce di animali inidonei al consumo umano ma che non presentano sintomi di malattia trasmissibile come anche i rifiuti di cucina e ristorazione - possono essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate e di altre materie prime per l'alimentazione animale.

Prima di qualsiasi trasformazione i sottoprodotti di origine animale sono sottoposti obbligatoriamente a un controllo per determinare la presenza di corpi estranei quali materiali di imballaggio o pezzi metallici.

Per ciascuno dei metodi di trasformazione utilizzati occorre identificare i punti critici che determinano l'intensità del trattamento termico: grandezza delle particelle, temperatura, pressione, durata del processo.

Requisiti specifici si applicano a seconda che si tratti di proteine animali trasformate (ad esempio metodo n. 1 per le proteine provenienti da mammiferi), di prodotti del sangue, di grassi fusi e di oli di pesce, di latte (prodotti e sottoprodotti a base di latte) e del colostro, di gelatina e di proteine idrolizzate, di fosfato bicalcico o tricalcico.

L'autorità competente convalida e controlla gli impianti di trasformazione e ritira immediatamente il riconoscimento in caso di mancato rispetto dei requisiti del Regolamento.

Anche tali impianti pongono in atto procedure di autocontrollo.

Impianti oleochimici delle categorie 2 e 3

Questi impianti devono essere riconosciuti. Per ottenere il riconoscimento dell'autorità competente gli impianti oleochimici di categoria 2 o 3 devono trasformare i grassi fusi (derivati da materiali di categoria 2 o 3) conformemente alle norme del Regolamento, stabilire e porre in atto metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici. L'autorità controlla gli impianti e ritira il riconoscimento in caso di mancato rispetto delle condizioni per il suo ottenimento.

Impianti di produzione di biogas e di compostaggio

Le condizioni per l'ottenimento del riconoscimento dell'autorità competente degli impianti di produzione di biogas e di compostaggio, ai sensi del Regolamento, riguardano la natura e l'attrezzatura degli impianti. Inoltre, tali impianti pongono in atto misure specifiche di igiene e di trasformazione, metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici. Il riconoscimento è ritirato immediatamente in caso di mancato rispetto delle condizioni per il suo ottenimento.

Possono essere trasformati in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio soltanto i sottoprodotti di origine animale qui di seguito elencati:

- i materiali di categoria 2 sottoposti al metodo di trasformazione n. 1 in un impianto di trasformazione di categoria 2;
- lo stallatico e il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte e il colostro;
- i materiali di categoria 3.

Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia e impianti di prodotti tecnici

Gli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia, di articoli da masticare e di prodotti tecnici sono soggetti al controllo e al riconoscimento dell'autorità competente.

Il regolamento specifica le regole di igiene per:

- gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare;
- lo stallatico;
- il sangue e i prodotti sanguigni;
- il siero di equini;
- le pelli di ungulati;
- i trofei di caccia;
- la lana;
- i peli, le setole di suini, le piume e le parti di piume non trasformate;
- i prodotti apicoli;
- le ossa, le corna, gli artigli non destinati ad essere usati quali materie prime per l'alimentazione animale, per fertilizzanti organici o emmendanti;
- i sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici;
- i grassi fusi destinati a un uso oleochimico;
- ai derivati lipidici;
- alle viscere aromatiche utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali domestici.

Gli impianti stabiliscono e attuano metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici in funzione dei processi utilizzati e, a seconda dei prodotti, prelevano campioni per analisi di laboratorio.

L'autorità competente effettua i controlli e sospende il riconoscimento se le condizioni per il suo ottenimento non sono più soddisfatte.

Attività non soggette a riconoscimento

Non sono soggetti all'obbligo di riconoscimento gli stabilimenti che producono biomateriali o dispositivi medici, in quanto già in possesso di specifiche autorizzazioni previste dalla norma di riferimento di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, fatto salvo il rilascio, da parte dell'autorità competente regionale, di nulla osta all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale.

L'attività di stoccaggio o deposito di sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 presso i locali delle stesse strutture che li hanno prodotti, non necessita di specifico riconoscimento ai sensi del Regolamento come impianto di transito, in quanto non rientrano nell'allegato III, capitolo II, lettera A) e B).

Impianti esclusi dall'applicazione del Regolamento

Sono esclusi dal riconoscimento effettuato dall'autorità competente e dal relativo elenco nazionale in quanto disciplinati dalla normativa ambientale ritenuta esaustiva, i seguenti impianti:

- a) inceneritori e coinceneritori che non trattano esclusivamente sottoprodotti di origine animale;
- b) inceneritori e coinceneritori che trattano prodotti trasformati;
- c) impianti di discarica;
- d) impianti di biogas e compostaggio qualora i rifiuti di cucina e ristorazione, esclusi quelli provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali normati dal decreto ministeriale 22 maggio 2001, siano gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati come materie prime;
- e) impianti di biogas e compostaggio, in conformità a quanto previsto dall'Allegato VI, capitolo II, punto 14 del Regolamento, qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati;
- f) impianti di biogas e compostaggio che trattano substrati non previsti dal Regolamento.

Coordinamento con la disciplina di riferimento in materia ambientale

Il Regolamento 1774/2002/CE si interfaccia, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7 del Regolamento stesso, con la disciplina dei rifiuti di cui al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al momento dell'accesso dei sottoprodotti di origine animale agli impianti di incenerimento, di coincenerimento o alle discariche, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 dello stesso Regolamento.

Lo smaltimento in discarica dei materiali di categoria 1 e 2, sia freschi che trasformati, non è ammesso, ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 di recepimento della Direttiva 1999/31.

Si osservi che fino al 31/12/2005 il materiale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera f) del Regolamento CE/1774/2002, non miscelato con materiali di categoria 1 e 2 o con altri materiali di categoria 3, ad eccezione dei rifiuti di cucina, ai sensi del Regolamento 813/2003/CE, poteva essere smaltito in discarica [si intendono ricompresi tra questi materiali i prodotti alimentari, in origine confezionati, non più destinati all'alimentazione umana (scaduti, con TMC superato e quelli che hanno subito un'interruzione della catena del freddo ecc.)].

Restrizioni all'uso

Ai sensi del Regolamento (art. 22) è vietato:

- l'alimentazione di una specie con proteine animali trasformate, ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie (cannibalismo);
- l'alimentazione di animali d'allevamento diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi;
- utilizzazione sui pascoli di fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo stallatico.

5.- Autocontrollo, controlli e ispezioni

L'autocontrollo all'interno degli stabilimenti e degli impianti

I gestori e i proprietari degli impianti di transito (che comprende l'attività di stoccaggio o deposito di sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 presso i locali delle stesse strutture che li hanno prodotti) e degli impianti di trasformazione attuano una procedura permanente elaborata conformemente ai principi del sistema di analisi dei rischi e punti critici di controllo secondo la metodologia *HACCP* (*Hazard Analysis and Critical Control Points*). Essi devono:

- identificare i punti critici per stabilire un metodo di sorveglianza e di controllo;
 - nel caso di un impianto di trasformazione, prelevare campioni per analisi;
 - registrare i risultati dei controlli e dei test e conservarli per almeno due anni;
 - introdurre un sistema che consenta la rintracciabilità di ciascuna partita spedita.
- Qualora i risultati della prova su campioni non siano conformi, il gestore dell'impianto informa immediatamente l'autorità competente, ricerca le cause delle variazioni, arresta la spedizione dei materiali contaminati, aumenta la frequenza dei controlli alla produzione e procede a un'opportuna decontaminazione dell'impianto¹.

Controlli ufficiali ed elenco degli stabilimenti e degli impianti riconosciuti

L'autorità competente controlla gli stabilimenti e gli impianti riconosciuti a intervalli regolari. Per gli impianti di trasformazione, la sorveglianza della produzione verte sul controllo:

- delle condizioni generali di igiene dei locali;
- delle attrezzature e del personale;
- dell'efficacia degli autocontrolli effettuati nell'impianto;

¹) Un esempio di Piano di autocontrollo per la gestione dei sottoprodotti di origine animale per i materiali di categoria 3 è stato sviluppato dall'autore e pubblicato dalla M&M Associati - *Consulenti Aziendali srl* di Catania, www.mmassociati.it

- delle norme cui rispondono i prodotti dopo la trasformazione;
- delle condizioni di magazzinaggio;
- della descrizione del processo;
- dell'identificazione dei punti critici di controllo (PCC).

La frequenza delle ispezioni e delle operazioni di sorveglianza è funzionale alle dimensioni degli stabilimenti e degli impianti, al tipo di prodotti fabbricati e alla valutazione dei rischi conformemente ai principi del Sistema HACCP.

Ciascuno Stato membro compila un elenco degli stabilimenti e degli impianti riconosciuti sul suo territorio, attribuisce loro un numero ufficiale di identificazione e comunica alla Commissione e agli altri Stati membri copie aggiornate di tale elenco.

Controlli comunitari negli Stati membri

Esperti della Commissione comunitaria incaricata possono effettuare controlli in loco in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri. La Commissione informa l'autorità competente dello Stato membro sui risultati.

6.- Appendice - Il Sistema Traces

Il sistema TRACES, introdotto alla fine del 2004 con la Decisione CE 292/2004 (che ha modificato la Decisione CE 486/92), ha sostituito, migliorandolo ed adattandolo al progresso tecnologico, ed integrato il sistema ANIMO² (quale

²) La possibilità di rintracciare gli animali ed alcuni prodotti (seme, uova, embrioni) nell'ambito degli scambi commerciali che avvengono tra i paesi membri della comunità è legata all'obbligo che hanno le autorità competenti dei paesi speditori di redigere un certificato sanitario e di spedirlo lo stesso giorno dell'emissione all'autorità competente centrale e locale dello stato membro di destinazione, così come previsto dall'articolo 4(2) della Direttiva del Consiglio 90/425 (CE) del 26 Giugno 1990 relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi comunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno. (Modificata da Direttiva 2002/33/CE).

Per ciò che concerne invece l'importazione di animali vivi, la Direttiva del Consiglio 91/496/EC stabilisce i principi che governano l'organizzazione dei controlli veterinari su animali che entrano nella comunità dai paesi terzi (che modificano le Direttive 89/662/EEC, 90/425/EEC e 90/675/EEC). Mentre per i prodotti si applica la Direttiva del Consiglio 97/78/EC del 18 Dicembre 1997 (che stabilisce i principi che governano l'organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti che entrano la Comunità da paesi terzi).

Al fine di facilitare questo intenso scambio di informazioni, la Commissione europea si è avvalsa del sistema computerizzato (ANIMO) che consente il collegamento tra le autorità veterinarie degli Stati membri. Le disposizioni relative al sistema ANIMO sono state successivamente perfezionate attraverso una serie di Decisioni comunitarie (Decisione 91/398/CEE, Decisione 91/638/CEE, Decisione 92/486/CEE, Decisione 93/70/CE, Decisione 2002/459/CE).

sistema di scambio di informazioni sanitarie e non su certi animali e prodotti di origine animale all'interno dello spazio comunitario) con le regole e procedure relative all'importazione dai paesi terzi (SHIFT), consentendo quindi lo scambio elettronico sia dei certificati commerciali comunitari che dei documenti di importazione tra le autorità competenti deputate ai controlli.

La finalità di TRACES è quella di creare un sistema veterinario integrato web-based e di mettere quindi in rete e collegare tra di loro le autorità veterinarie competenti e gli stessi operatori commerciali in tutti gli Stati membri (ANIMO), i paesi EFTA/EEA (Islanda, Lichtenstein, Norvegia) ed un certo numero di paesi terzi con i quali la Commissione ha stipulato speciali accordi (sistema database SHIFT relativi ai requisiti per l'importazione).

Questa integrazione unendo i due precedenti sistemi di introduzione in un'unica interfaccia per l'utente e stabilendo un unico server a livello europeo, consente una efficace gestione delle informazioni relative a statistica (collegamento con Eurostat), tracciabilità (route plan, GIS) e valutazione del rischio (attraverso il collegamento al sistema di allerta comunitario). Con questa nuova configurazione il sistema TRACES viene ad assumere una importanza strategica nelle aree di sanità animale, benessere animale e sanità pubblica veterinaria, garantendo i seguenti aspetti operativi:

- controllo più efficace e garanzia di tracciabilità degli animali e prodotti di origine animale;
- efficace ausilio decisionale per l'importazione di animali e prodotti (analisi del rischio);
- integrazione con il sistema di allerta centrale;
- alleggerimento del carico amministrativo a livello di PIF e UVL.

Il sistema TRACES poggia sulle seguenti caratteristiche operative:

- certificazione elettronica;
- informazioni aggiornate e notifiche di allerta comunitaria;
- valutazione del rischio;
- gestione statistiche;
- banca dati normativo;
- motore di ricerca multi-criterio.
- uso di un sistema di codifica comune tra servizi veterinari e autorità doganali.

Il sistema TRACES quindi fornisce una valida assistenza alle autorità veterinarie per tutto ciò che concerne la certificazione attraverso un sistema informativo centralizzato realizzato via web, con un unico database centrale al quale afferiscono dalle Unità Veterinaria Locali o PIF (Posti di Ispezione Frontaliera) o Autorità centrale, tutte le informazioni relative ad animali o determinati prodotti soggetti a spostamento nell'ambito della Comunità sia che si tratti di importazione, di movimentazione intra-comunitaria o transito.

Campo di applicazione del Sistema TRACES

Il sistema TRACES si applica ad:

Animali:

- specie armonizzate: bovini - suini - ovi/caprini - equidi (non registrati) – pollame - uccelli diversi dal pollame - animali d’acquacoltura;
- specie non armonizzate: rettili - anfibi - pesci destinati all’acquariofilia.

Materiale genetico:

- sperma, ovuli ed embrioni delle specie bovina, suina, ovina caprina equina nonché sperma ovuli ed embrioni di altre specie animali.

Alcuni prodotti di origine animale:

- materiale grezzo (ex direttiva 92/118/CEE): carni fresche, ghiandole, organi, mucosa intestinale non destinati al consumo umano;
- materia prima (decisione 92/183/CEE): ghiandole, organi, mucose intestinali, sangue, usati come materia prime destinati all’industria farmaceutica.

Per i sottoprodotti di origine animale esistono alcune condizioni per gli scambi, in particolare:

- autorizzazione da parte dello stato membro di destinazione;
- corretta identificazione;
- lo Stato che invia le partite deve informare l’Autorità Competente (AC) sul luogo di destinazione tramite il sistema TRACES;
- l’AC dello stato Membro di destinazione informi l’autorità competente del luogo di Origine tramite TRACES dell’arrivo della partita.

RIFERIMENTI:

- Regolamento n. 1774/2002/CE;
- Regolamento n. 811/2003/CE;
- Regolamento n. 79/2005/CE;
- Regolamento n. 92/2005/CE;
- Regolamento n. 1192/2006/CE;
- Regolamento n. 2007/2006/CE;
- Linee - guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002, approvate nell’Accordo siglato il 1° luglio 2004 in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- Linee guida ASL 2 Savonese - “Corretta gestione dei sottoprodotti di origine animale nelle macellerie e pescherie” - Savona, 2009;
- Piano di Autocontrollo per la Gestione dei Sottoprodotti di Origine Animale (Materiali di Cat. 3), M&M ASSOCIATI - *Consulenti Aziendali* - Catania, 2010.